

COMUNE DI BRISSOGNE

**COMMUNE DE
BRISSOGNE**



Regolamento

di organizzazione del distaccamento comunale

dei Vigili del Fuoco Volontari

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i compiti e le modalità organizzative relativi allo svolgimento delle *attività di interesse comunale* che possono essere svolte dal personale volontario dei Vigili del Fuoco del distaccamento comunale, in attuazione dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 20 del 20 ottobre 2002.
2. Il presente Regolamento è stato concordato tra l'Amministrazione comunale ed il Consiglio del distaccamento, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 20/2002.

ART. 2

COMPITI DI INTERESSE COMUNALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL DISTACCAMENTO

1. I Vigili del Fuoco volontari svolgono i seguenti compiti, ad integrazione dei compiti previsti dagli artt. 2, 4, 5 e 6 della L.R. 20/2002:
 - compiti di monitoraggio preventivo del territorio, nei casi previsti dal Piano di Protezione Civile comunale, o qualora l'Autorità comunale rilevi una situazione di pericolosità;
 - compiti di supporto nella gestione della viabilità comunale in caso di manifestazioni di interesse comunale e/o regionale o per altre particolari necessità, su incarico del Sindaco;
 - compiti di verifica del buon funzionamento degli idranti presenti sul territorio comunale e delle altre risorse idriche funzionali al piano antincendio;
2. I Vigili del Fuoco volontari si rendono disponibili ad effettuare le suddette attività anche nel resto del territorio regionale previa autorizzazione delle autorità di Protezione Civile.

ART. 3

IMPEGNI DEL COMUNE

1. Nei limiti delle proprie risorse finanziarie, l'Amministrazione comunale si impegna a sostenere il funzionamento del distaccamento:
 - Contribuendo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L.R. 20/2002, al potenziamento delle attrezzature e dei generi di equipaggiamento del distaccamento;
 - Sostenendo l'attività, di promozione della formazione e dell'aggiornamento di gruppi giovanili aspiranti Vigili del Fuoco, svolta dal distaccamento;
 - Adeguando alle varie esigenze la sede prevista dall'articolo 8, comma 2, della L.R. 20/2002;
 - Assicurando le risorse economiche per visite e viaggi di istruzione;
 - Erogando, in conformità a quanto previsto nel regolamento comunale che disciplina la concessione di vantaggi economici, i contributi ed i benefici necessari per l'espletamento dell'attività del distaccamento.
2. L'Amministrazione comunale prevede nel proprio Bilancio le risorse proprie e quelle trasferite dalla Regione, da altri enti e da soggetti privati e le spese necessarie a garantire il funzionamento del distaccamento e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 ed all'art. 4.
3. L'Amministrazione comunale provvede a garantire la necessaria copertura assicurativa per le attività previste dal presente regolamento.

ART. 4

GRUPPI GIOVANILI ASPIRANTI VIGILI DEL FUOCO

1. Il distaccamento incentiva e organizza attività di promozione e di formazione al fine di favorire l'ingresso di gruppi giovanili aspiranti vigili del fuoco.